

FAC AVVISO IMPIANTI TERMICI

1. *Nell'Avviso regionale è prevista la possibilità di installare un **termocamino** 5 stelle quale nuovo generatore. Si chiede di chiarire quale definizione di termocamino debba essere adottata. Nelle Regole Applicative del C.T., infatti, sono generalmente ricompresi tra i termocamini tutti i generatori installati ad incasso o destinati alla sostituzione di camini aperti, indipendentemente dal fatto che distribuiscano il calore mediante aria o mediante acqua. Si chiede pertanto se, ai fini del presente Avviso, debba essere applicata la medesima definizione.*

La risposta è affermativa: ai fini dell'Avviso trova applicazione la definizione più generale di Termocamino (peraltro quella prevista dal Conto Termico), quindi la distribuzione del calore può avvenire sia tramite acqua che tramite aria.

2. *Con riferimento al par. 6 dell'Avviso si chiede di confermare se la domanda di contributo regionale possa essere presentata sulla base del solo preventivo di spesa, prima dell'avvio dei lavori, oppure se sia necessario aver concluso l'intervento ed aver ottenuto dal GSE l'assegnazione dell'incentivo Conto Termico. Dalla lettura dell'Avviso sembrerebbe infatti che la procedura sia articolata in due fasi, con una prima domanda preventiva (Sezione A) e una successiva rendicontazione (Sezione B) nella quale viene allegata la documentazione relativa al Conto Termico. Sarebbe tuttavia utile una conferma esplicita di tale interpretazione.*

Si conferma tale interpretazione. L'Avviso è per l'appunto strutturato con un meccanismo a due fasi. La domanda può essere presentata, esclusivamente tramite lo sportello telematico regionale, sulla base di un preventivo di spesa prima dell'avvio dei lavori, al fine di collocarsi nella graduatoria dei potenziali beneficiari (FASE A). Il competente dirigente regionale provvederà con propri atti ad approvare periodicamente l'elenco dei suddetti potenziali beneficiari.

L'erogazione del contributo avverrà a seguito della realizzazione dell'intervento beneficiando dell'incentivo C.T., e rendicontazione dello stesso (FASE B) da effettuarsi entro 9 mesi dalla comunicazione di ammissione con riserva, conclusiva della sopra detta fase A. Si evidenzia che il riconoscimento effettivo del contributo è condizionato alla positiva istruttoria di tutta la documentazione giustificativa indicata nell'Avviso, e non solo di quella relativa al C.T.

3. *A pag. 1, Cap. 1) e a pag. 2, Cap. 2) si legge che la sostituzione può riguardare vecchi generatori di calore alimentati a gasolio. Nella tabella riepilogativa di pag. 3, Cap. 3) invece, tra le categorie di generatori sostituibili per gli interventi IIIC, le caldaie a gasolio non vengono espressamente menzionate. Si chiede pertanto di confermare l'ammissibilità della suddetta sostituzione.*

La mancata indicazione, nella tabella, delle caldaie a gasolio tra gli interventi sostituibili della categoria IIIC è un mero refuso materiale, tant'è che nell'elenco dei vecchi impianti riportato al par. 1 dell'Avviso è presente. Si precisa, altresì, che la sostituzione di una caldaia a gasolio è assimilata a quella di un camino aperto.

4. Nella tabella di pag. 3 - Cap. 3 è indicato che viene erogato un contributo regionale di max € 15.00,00 per pompa di calore elettrica compresi **fotovoltaico** e sistema di accumulo. Si chiede conferma che tale contributo si sommi a quello del C.T. 3.0 per la sola sostituzione del vecchio generatore con la pompa di calore, in quanto **il C.T. 3.0 non prevede per i privati incentivi per il fotovoltaico in ambito residenziale, ma solo nel settore terziario.**

Benché secondo le Regole Applicative del Conto termico 3.0 gli interventi ricompresi nel Titolo II non siano ammissibili per edifici ricadenti in ambito residenziale (mentre l'Avviso è limitato a questi), **la Regione Abruzzo ha ritenuto che l'installazione di un impianto fotovoltaico con relativo sistema di accumulo (IIH) sia strettamente connessa alla massima funzionalità ed efficienza di una pompa di calore elettrica e all'obiettivo della tutela della qualità dell'aria.** Pertanto, è riconosciuta la spesa per l'intervento IIH quale "trainato" dall'intervento IIIA, comunque nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dal GSE e fermo restando il massimale fissato per il contributo regionale (complessivi € 15.000,00 per IIIA+ IIH, e non solo per IIIA).

In questo caso, quindi, colui che intende partecipare all'Avviso dovrà presentare istanza di incentivo al GSE per la sola pompa di calore elettrica, mentre inoltrerà alla Regione anche tutta la documentazione inerente l'impianto fotovoltaico con sistema di accumulo, secondo quanto richiesto per la fase A e poi per la fase B della domanda di contributo.

5. **Perché pompa di calore con annessi fotovoltaico e accumulo non possono andare a sostituire una stufa o caldaia a biomassa?**

In questo caso i due interventi (vecchio impianto sostituito e nuovo impianto installato) hanno una portata troppo diversa, nel senso che eliminando, ad es., una semplice stufa a pellet, l'incidenza sul miglioramento della qualità dell'aria risulta minima rispetto al vantaggio economico che deriverebbe al beneficiario dall'installazione di una pompa di calore elettrica + fotovoltaico + accumulo. In definitiva, la possibilità di ottenere un contributo per la realizzazione di detto intervento e' riservata all'eliminazione delle fonti di riscaldamento più impattanti dal punto di vista dell'inquinamento prodotto, in quanto il fine dell'Avviso è, si rammenta, la tutela della qualità dell'aria.